

**Avv. Moira Zanatta**

Via Federico Varisco, 5  
20863 CONCOREZZO (Mi)  
tel.039/2913210- fax 039/2912965  
[moirazanatta@avvocatztg.eu](mailto:moirazanatta@avvocatztg.eu)  
[moira.zanatta@monza.pecavvocati.it](mailto:moira.zanatta@monza.pecavvocati.it)

**TRIBUNALE DI MONZA****RICORSO EX ART. 414 CPC**

Nell'interesse della sig.ra **CAIAZZO LARA** (c.f. CZZLRA73A59E951T) residente in Novedrate (CO), via Unità, 8 rappresentata e difesa dall'Avv. Moira Zanatta (c.f. ZNTMRO73M42F443A) presso il cui studio in 20863 Concorezzo (MB), Via Varisco, 5 elegge domicilio, giusta procura alle liti allegata telematicamente al presente ricorso (la scrivente procuratrice dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente n. fax 039/2912965, e indirizzo pec: [moira.zanatta@monza.pecavvocati.it](mailto:moira.zanatta@monza.pecavvocati.it)).

*ricorrente*

**CONTRO**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** c.f. 80185250588

in persona del Ministro pro tempore,

**Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia** c.f. 97254200153, in

persona del Direttore pro tempore,

tutti nel domicilio ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in

Milano, Via Freguglia 1, Palazzo di Giustizia,

*resistenti*

**ESPONE**

- 1) la ricorrente nel 2016 superava concorso pubblico per l'infanzia (AAAA) presso la Regione Campania; poiché non vi erano sedi disponibili, in data 12.07.2020 depositava istanza per essere inserita nella fascia aggiuntiva delle graduatorie di merito in Regione Lombardia (**doc.1**)
- 2) A fine 2021 la sig.ra Caiazzo Lara superava il concorso indetto con D.D. 28 aprile 2020 n. 498 (modificato dal D.D. 18 novembre 2021, n. 2215) per l'insegnamento nella Scuola Primaria posto comune per la regione Lombardia;



- 3) Con avviso n. 19119 del 16.07.2022 (**doc.2**) l'Ufficio Scolastico per la Lombardia comunicava ai vincitori di concorso ed aspiranti docenti a tempo indeterminato la necessità di inserire gli ordini di preferenza delle province della Lombardia, sia per la tipologia di posto su scuola primaria (EEE), sia su scuola dell'infanzia (AAA), in un unico modulo. Con precisazione che la scelta doveva essere formulata entro il 19.07.2022.
- 4) La ricorrente rinveniva molte difficoltà nella compilazione e nell'invio dell'istanza, tanto che, su suggerimento del funzionario con cui interloquiva, provvedeva ad annullare e reinserire più volte l'istanza (**doc.3,4**), finalmente riuscendo a trasmettere il modulo on line compilato sia per la parte relativa alla scuola primaria che all'infanzia (**doc.5**).
- 5) Nella graduatoria di merito per la scuola primaria, la sig.ra Caiazzo Lara risultava al n. 2493 (**doc.6**).
- 6) Con mail del 25.07.2022 dell'USR, la sig.ra Caiazzo Lara veniva individuata per l'assunzione a tempo indeterminato per la Provincia di Como per un posto sulla scuola dell'infanzia (**doc.7**).
- 7) La ricorrente procedeva, dunque, nella individuazione dell'ordine di preferenze tra le scuole selezionate (**doc.8,9**).
- 8) Con mail del 28.07.2022 veniva individuata per la scuola di San Fedele Intelvi (CO) (**doc.10**) scuola neppure selezionata dalla ricorrente in sede di preferenza perché distante circa 1 ora dalla sua residenza.
- 9) Poiché si avvedeva che vi era rapido scorrimento anche nella graduatoria per la scuola primaria, preferita dalla sig.ra Caiazzo, questa in data 08.08.2022 inoltrava comunicazione di rinuncia all'individuazione per il concorso AAA (**doc.11**).
- 10) Dopo ciò, ha atteso invano la chiamata per la graduatoria riferita alla scuola primaria. Invero, verificano che nello scorrimento di graduatoria per la primaria alla data del 30.08.2022 il suo nominativo non compariva ed, anzi,



venivano convocate docenti con punteggio inferiore al suo (**doc.12**) e collocate in graduatoria in posizione deteriore, inviava mail di richiesta spiegazioni (**doc.13**)

- 11) Da informazioni assunte presso l'USR, la ricorrente apprendeva che, avendo rinunciato alla chiama per il posto alla scuola dell'infanzia, ciò aveva comportato il depennamento sia dalla classe di concorso AAA sia da quella EEE, benchè nessun provvedimento formale sia mai pervenuto alla ricorrente in tale senso.
- 12) Ad oggi la sig.ra Caiazzo sta lavorando con contratto a tempo determinato presso l'Istituto Comprensivo TOTI di Lentate sul Seveso (MB) sul posto di sostegno fino al 31 Agosto 2023, pur avendo regolarmente vinto il concorso per la scuola primaria (**doc.14**)
- 13) Il Ministero resistente continua, alla data del 14.02.2023 a scorrere la graduatoria (**doc.15**).
- 14) Il Ministero resistente è stato costituito in mora con comunicazione del 20.02.2023 a firma della scrivente legale, rimasta senza riscontro (**doc.16**).

ЖЖЖ

## **DIRITTO.**

### **In via preliminare, la competenza del Giudice del Lavoro.**

In via preliminare, si ritiene opportuno precisare che competente per giurisdizione a decidere la presente controversia è certamente il Giudice Ordinario.

La rivendicazione della ricorrente, infatti, non riguarda la procedura concorsuale che ha condotto la stessa a rientrare nella graduatoria da cui è stata “dimenticata” (informalmente depennata) ma, bensì l'atto stesso di depennamento, avvenuto quando la Signora Caiazzo era in attesa dell'assunzione ed il ruolo ed i poteri di datore di lavoro privato ormai



attribuibili alla PA, che doveva procedere al definitivo arruolamento della docente.

Secondo Cass. 26113 del 13.12.2007, *“Il candidato che, vantando una determinata posizione nella graduatoria già approvata ed il possesso dei requisiti del bando per il cosiddetto scorrimento della graduatoria, pretenda di essere chiamato alla stipulazione del contratto di lavoro, fa valere il proprio diritto all’assunzione senza porre in discussione le procedure concorsuali, azionando una posizione di diritto soggettivo, tutelabile dinanzi al g.o.”*

*“Il diritto allo scorrimento della graduatoria concorsuale, come il diritto alla mobilità, non appartiene alla fase della procedura di concorso, ovvero al controllo giudiziale sulla legittimità della scelta discrezionale la cui tutela è demandata al giudice cui spetta il controllo del potere amministrativo ai sensi dell’art. 103 cost., ma alla fase successiva e connessa relativa agli atti di gestione del rapporto di lavoro, sicché sussiste nella materia la giurisdizione civile. Le questioni relative al mero scorrimento delle graduatorie, coinvolgendo il diritto soggettivo all’assunzione, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, mentre le questioni in cui si controverte in ordine alla legittimità dell’esercizio del potere pubblico inerente alla decisione se indire un concorso o utilizzare una determinata graduatoria appartengono alla giurisdizione del g.a.”* (Tar di Lecce, 1154, 14.07.2016).

\*\*\*

#### **Nel merito: diritto della ricorrente all’assunzione.**

Come detto nella parte in fatto, il MIUR non ha comunicato alcunché alla ricorrente in ordine alla classe di concorso EEEE, ma, nei fatti, la stessa non è stata mai chiamata per il posto sul concorso della scuola primaria, pur essendo stata scorsa la graduatoria di merito oltre la sua posizione.

Visto che la sig.ra Caiazza ha rinunciato al posto messo a disposizione per la scuola dell’infanzia AAAA, e che, per mera comodità del Ministero, i due concorsi sono stati gestiti con un’unica istanza, è da ritenere possibile che la caducazione del posto in graduatoria per avvenuta rinuncia alla classe di



concorso AAAA abbia provocato il simultaneo depennamento anche dalla classe di concorso EEEE.

Ciò, tuttavia, se effettivo, è illegittimo oltre che ingiusto.

E' stata una scelta del Ministero accorpate in un unico atto la richiesta di immissione nel ruolo relativo a due graduatorie diverse, anziché prevederne uno per ciascuna classe di concorso, per poi, illegittimamente trattarle come se fosse una richiesta di inserimento ad un'unica tipologia di posto.

Invero anche nel documento di scelta delle province sulle due classi di concorso (doc.5) è stata richiesta la formulazione di specifica preferenza per l'infanzia e per la primaria, con ciò ingenerando nella docente la certezza che, pur gestiti in un unico documento, si trattasse di due procedure e due domande diverse.

La ricorrente ha partecipato e superato due concorsi pubblici per due classi di concorso differenti: è corretto ritenere che la stessa potesse scegliere in quale ordine scolastico andare ad insegnare, qualora se ne profilasse la possibilità.

Così, quando la sig.ra Caiazza ha visto che anche per la scuola primaria vi era scorrimento di graduatoria e che presumibilmente sarebbe stata utilmente collocata, ha rifiutato il posto nella scuola dell'infanzia (ma solo in detta scuola) senza certamente immaginare che ciò comportasse anche il depennamento dall'altra graduatoria.

Ed in via definitiva perché si ricorda che il depennamento dalla graduatoria comporta la definitiva cancellazione dalla stessa e, dunque, l'impossibilità di essere destinatari di assunzione a tempo indeterminato.

E, nella fattispecie per cui è causa, da entrambe le classi di concorso.

Tuttavia, ciò è in contrasto con la normativa di settore.

Invero, in forza dell'art. 436 D.L.vo 297 del 1994, "*Nomina ed assegnazione della sede*": "*Per il personale docente le nomine sono conferite nei limiti di cui agli articoli 442 e 470, comma 1. L'assegnazione della sede è disposta, secondo l'ordine di graduatoria, tenuto*



conto delle preferenze espresse dagli aventi diritto con riferimento sia alle cattedre e posti disponibili negli istituti e scuole sia ai posti delle dotazioni organiche aggiuntive. Nel caso di mancata accettazione della nomina entro il termine stabilito, e di accettazione condizionata, l'interessato decade dalla nomina. **La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.** Il personale, che ha accettato la nomina con l'assegnazione della sede, decade da eventuali precedenti impieghi pubblici di ruolo e non di ruolo, con effetto dalla data stabilita per l'assunzione del servizio. La cattedra o il posto precedentemente occupato è immediatamente disponibile a tutti gli effetti, qualora trattasi di personale contemplato dal presente testo unico. Decade parimenti dalla nomina il personale, che, pur avendola accettata, non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito...”.

Ad integrazione di quanto già previsto, la L.n.107/2015, di riforma del sistema nazionale di istruzione, all'art.1 comma 109 dispone che, all'esito dei concorsi per titoli ed esami, la rinuncia all'assunzione e la mancata accettazione senza giustificazione comportano **la cancellazione dalla graduatoria di merito**, con ciò chiaramente intendendo quella per cui il docente è stato chiamato e non certamente per altre graduatorie sulle quali lo stesso non ha comunicato alcuna rinuncia.

In virtù delle norme sopra indicate, le ipotesi in cui si può configurare la decadenza ed il depennamento dalla graduatoria sono tipizzate: ciò si verifica quando il docente non accetta la nomina, ovvero lo faccia in via condizionata, o rifiuti l'assunzione o non si presenti il giorno della convocazione.

Non anche quando rifiuta il posto su una diversa graduatoria su diverso concorso.

Neppure poi possa dirsi che la circostanza era evincibile dall'avviso delle operazioni propedeutiche all'assunzione (doc.2), in cui non si fa cenno all'ipotesi che, rifiutando la nomina su una classe di concorso,



automaticamente il MIUR considerasse rifiutata anche l'eventuale altra nomina su diversa classe di concorso.

E comunque, anche se fosse stato precisato nell'avviso predetto o in altra comunicazione del MIUR, un tale depennamento sarebbe illegittimo perché *contra legem*, non avendo detti provvedimenti forza di legge.

Infatti, l'avviso dell'USR sub doc. 2, nella gerarchia delle fonti, non ha alcun valore se non quello di una semplice comunicazione di servizio, e non può certo derogare a quanto previsto dalla legge o da una norma contrattuale collettiva.

Sul punto il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1521/2019 (**doc.17**) ha avuto occasione di chiarire che *“Le fattispecie di decadenza e depennamento da graduatorie sono, difatti, tipiche conseguenze di rinuncia o esplicito rifiuto (...) per effetto di disposizioni di rango normativo primario quali, ad esempio, gli artt. 436 e 437 d.lgs. 297/1994 e l'art. 12 DDG 106/2016, non potendosi assegnare ad un mero avviso valore di creazione di fattispecie di rinuncia, per altro di natura implicita o tacita”*.

\*\*\*

Atteso che sono stati chiamati altri aspiranti docenti collocati in graduatoria in posizione successiva rispetto alla ricorrente quali destinatari di contratto a tempo indeterminato sulla scuola primaria, si ritiene che la sig.ra Lara Caiazzo abbia diritto non solo al mantenimento della sua posizione in graduatoria, ma altresì ad essere assunta a tempo indeterminato sulla classe di concorso EEEE, sui posti che si renderanno disponibili in relazione agli ambiti territoriali già segnalati con il documento 5.

\*\*\*

### **Risarcimento del danno.**

Come detto, la sig.ra Caiazzo sta lavorando con contratto a tempo determinato presso l'Istituto Comprensivo TOTI di Lentate sul Seveso (MB) sul posto di sostegno fino al 31 Agosto 2023.



Scaduto il contratto, qualora codesto Tribunale accertasse il diritto della ricorrente ad essere assunta per scorrimento della graduatoria relativa al concorso indetto con DD 498/20, la sig.ra Lara Caiazzo avrà diritto a titolo risarcitorio alle somme corrispondenti alle retribuzioni non percepite dal 01.09.2023 all'emananda sentenza, dedotte le retribuzioni riscosse a seguito di ulteriore e successivo contratto a tempo determinato che potrà essere sottoscritto con il Miur, oltre al relativo riconoscimento giuridico.

Tutto ciò premesso, la ricorrente *ut supra* rappresentata e difesa

### **CHIEDE**

che, l'Ill.mo Tribunale, Giudice Unico della Sezione Lavoro designando, l'udienza di discussione della presente causa alla quale dovranno comparire le parti per ivi sentire accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale contrariis reiectis, così giudicare:

- accertato e dichiarato che la Signora Caiazzo Lara non ha manifestato alcuna rinuncia alla nomina nè all'assunzione con riferimento alla graduatoria relativa alla classe di concorso per la scuola primaria;
- accertato e dichiarato il diritto della Signora Caiazzo Lara all'assunzione come previsto dal DD 498/2020, a seguito di superamento di concorso e di scorrimento della relativa graduatoria oltre la posizione
- ordinare alle amministrazioni convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, il reinserimento della ricorrente nella graduatoria di merito per la classe di concorso EEEE ai fini dell'assunzione, e, conseguentemente,
- ordinare altresì alle amministrazioni convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, di procedere alla assunzione della ricorrente in ruolo a tempo indeterminato.



- Condannare le amministrazioni convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente a titolo risarcitorio dell'importo corrispondente alle retribuzioni non percepite dal 01.09.2023 all'emananda sentenza, oltre al relativo riconoscimento giuridico del predetto periodo, dedotto l'aliunde perceptum.
- Con vittoria di spese legali, come per legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario ai sensi dell'art.93 cpc.

Si producono:

1. copia domanda di inserimento del 12.07.2020 in fascia aggiuntiva della Lombardia;
2. copia avviso n. 19119 del 16.07.2022;
3. richiesta assistenza DRLO del 18.07.2022;
4. copia annullata espressione preferenze;
5. copia modulo espressione preferenze province del 19.07.2022;
6. copia decreto di approvazione graduatoria scuola primaria;
7. copia mail del 25.07.2022 dell'USR di individuazione per la scuola dell'infanzia;
8. copia mail del 25.07.2022 dell'USR per la sede;
9. copia scelta sedi per l'infanzia;
10. copia mail del 28.07.2022 USR;
11. copia comunicazione di rinuncia all'assunzione nella scuola dell'infanzia;
12. copia scorrimento di graduatoria per la primaria alla data del 30.08.2022;
13. MAIL Caiazzo / USR del 31.08.2022;
14. Copia contratto a tempo determinato sino al 31.08.2022;
15. Copia avviso ulteriore scorrimento graduatori del 14.02.2023;
16. Copia comunicazione Avv.Zanatta / USR del 20.02.2023;



17. Copia sentenza n. 1521/2019 Tribunale di Milano.

Ai sensi dell'art. 9 c. V L. 488/99 e successive modifiche si dichiara che il valore della presente causa è indeterminabile ma esente per ragioni di reddito della ricorrente.

Concorezzo, lì 08.03.2023

Avv.Moira Zanatta

